

LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

L. 14 maggio 2005, n. 80, L. 28 dicembre 2005, n. 263
L. 8 febbraio 2006, n. 54, L. 23 febbraio 2006, n. 51
L. 24 febbraio 2006, n. 52

A cura di
FRANCO CIPRIANI
e
GIROLAMO MONTELEONE



CEDAM
CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

2007

Art. 615.
(*Forma dell'opposizione*)

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo ().*

Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

(*) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3°, lett. e), n. 40, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella l. 14 maggio 2005, n. 80.

V., *infra*, commento agli artt. 624 ss.

Art. 616.
(*Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione*)

Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. La causa è decisa con sentenza non impugnabile (*).

(*) Articolo così sostituito dall'art. 14 l. 24 febbraio 2006, n. 52.

Art. 617.
(*Forma dell'opposizione*)

Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 comma 3°, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni () dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.*

Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni () dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.*

(*) Le parole « venti giorni » sono state sostituite alle parole « cinque giorni » dall'art. 2, comma 3°, lett. e), n. 41, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella l. 14 maggio 2005, n. 80.

Art. 618.
(*Provvedimenti del giudice dell'esecuzione*)

Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.

All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile (*).

Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.

(*) Comma così sostituito dall'art. 15, l. 24 febbraio 2006, n. 52

Art. 618 bis.
(*Procedimento*)

Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le oppo-

sizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.

Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza ().*

(*) Comma così modificato dall'art. 16, l. 24 febbraio 2006, n. 52.

Art. 619.

(Forma dell'opposizione)

Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni.

Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore (*).

(*) Comma così sostituito dall'art. 17, l. 24 febbraio 2006, n. 52.

Art. 185 disp. att.

(Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione)

All'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata sulle opposizioni all'esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice (*).

Commento di VIVIANA BATTAGLIA

I.

SOMMARIO (artt. 615-619 c.p.c., 185 disp. att.): 1. Introduzione. – 2. Opposizione all'esecuzione. – 3. Opposizione agli atti esecutivi. – 4. Opposizione in materia di lavoro, previdenza ed assi-

(*) Articolo così sostituito dall'art. 13, l.

24 febbraio 2006, n. 52.

stenza. – 5. Opposizione del terzo all'esecuzione. – 6. Sospensione del processo esecutivo e mancata introduzione del giudizio di merito.

1. – La l. 24 febbraio 2006, n. 52, seppur nominalmente destinata alla sola « riforma delle esecuzioni mobiliari », ha apportato rilevanti novità anche al regime delle opposizioni nel processo esecutivo.

Già la l. 14 maggio 2005, n. 80 era intervenuta sull'argomento, introducendo due modifiche (non « ritoccate » dalla più recente legge di riforma) concernenti, la prima, la possibilità di sospendere, su istanza di parte e concorrendo gravi motivi, l'efficacia esecutiva del titolo in sede di opposizione a precetto (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ⁽¹⁾; la seconda, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, che da cinque giorni è stato elevato a venti (art. 617, commi 1° e 2°, c.p.c.).

Le ulteriori modifiche apportate dalla l. n. 52/06 attengono, invece, alle modalità di svolgimento dei giudizi di opposizione promossi con ricorso al giudice dell'esecuzione, e dunque *dopo il formale inizio del processo esecutivo*. Per essi, infatti, le nuove norme in commento delineano la scissione in due fasi: una prima, svolgentesi innanzi al giudice dell'esecuzione *secondo le forme proprie dei procedimenti in camera di consiglio* (art. 185 disp. att. c.p.c.), e perciò definibile « sommaria » o « camerale »; una seconda, svolgentesi innanzi al giudice competente per la causa di opposizione *secondo le forme ordinarie*, e perciò definibile « a cognizione piena ».

Nulla, invece, è cambiato circa lo svolgimento dei giudizi di opposizione promossi con citazione, vale a dire quando l'esecuzione non è ancora iniziata.

Infine, anche per la sentenza resa su opposizione del debitore all'esecuzione è stata introdotta la regola della inimpugnabilità, analogamente a quanto già previsto per la sentenza resa su opposizione agli atti esecutivi.

Individuate sinteticamente le novità apportate al regime delle opposizioni nel processo esecutivo, esaminiamo, nell'ordine, le disposizioni ad esse relative.

2. – Il testo dell'art. 615 c.p.c., a parte il significativo inciso introdotto al comma 1° dalla l. n. 80/05 ⁽²⁾, è rimasto immutato. Resta ferma, dunque,

⁽¹⁾ Sul punto v. *sub* artt. 615, 624 e 624 bis con commento di MONTELEONE, *Il nuovo regime della sospensione del processo esecutivo*, cui si rinvia. In argomento v., pure, BOVE, *Le opposizioni e le vicende anomale del processo esecutivo*, in BALENA e BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari, 2006, §§ 75 ss.; A. ROMANO, *La nuova oppo-*

sizione all'esecuzione (rilevi a prima lettura dopo la legge 24 febbraio 2006, n. 52), in www.judicium.it, 2006, § 5.

⁽²⁾ Si tratta della previsione secondo cui è possibile sospendere su istanza di parte il corso dell'esecuzione forzata ancor prima del suo formale inizio, ma dopo la notifica del titolo e del precetto, allorché venga contesta-

la necessità di distinguere, ai fini della corretta formulazione dell'atto di impulso del giudizio, tra opposizione promossa prima del formale inizio dell'esecuzione forzata ed opposizione promossa dopo tale momento: l'una da proporre con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27; l'altra da proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione.

Come già anticipato, nessuna novità si registra per i giudizi di c.d. opposizione a precetto ⁽³⁾. Di contro, muta sensibilmente l'*iter* dei giudizi di opposizione promossi con ricorso al giudice dell'esecuzione. Anzitutto, questi continua a dover fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé ed il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto (art. 615, comma 2°). Ma all'udienza così fissata non si applica più il disposto dell'art. 183, dovendo invece applicarsi « le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice » (v. nuovo art. 185 disp. att.).

A questo punto, se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione, questi non deve più – come in passato – provvedere all'istruzione a norma degli artt. 175 ss., bensì fissare « un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà »; altrimenti, deve rimettere la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente, assegnando termine perentorio per la sua *riassunzione* (art. 616 c.p.c.).

Dal combinato disposto delle riportate norme si ricava che il giudizio di opposizione *ex art.* 615, comma 2°, si articola oggi in due fasi:

a) la prima ha inizio con il deposito del ricorso al giudice dell'esecuzione, e si conclude con i provvedimenti da questi resi nell'apposita udienza.

Più precisamente, all'udienza di comparizione fissata sul ricorso, il giudice dell'esecuzione provvede sull'eventuale istanza di sospensione del procedimento esecutivo (accogliendola o rigettandola), ed assegna i termini per l'introduzione, o riassunzione, della causa di merito, a seconda che egli appartenga o meno all'ufficio giudiziario per essa competente.

Ai sensi del novellato art. 185 disp. att., all'udienza *de qua* si applicano le norme sul procedimento in camera di consiglio di cui agli artt. 737 e ss c.p.c., quindi « la fase preliminare del giudizio, svolgentsi innanzi al giudice dell'esecuzione, segue le forme proprie del procedimento camerale », salvo (aggiungiamo) quelle con essa incompatibili ⁽⁴⁾. Così, ad esempio, è

to il diritto del creditore a procedere esecutivamente e concorrano gravi motivi.

⁽³⁾ Salvo che la relativa sentenza non è

più impugnabile. Sul punto v. più diffusamente *infra*.

⁽⁴⁾ Invero, l'art. 185 disp. att. non pre-

ovvio che sull'eventuale inibitoria il giudice dell'esecuzione debba provvedere con ordinanza (artt. 624, comma 2°, e 625, comma 1°, c.p.c.), e non con decreto motivato. Parimenti è ovvio che avverso detta ordinanza sia esperibile il rimedio di cui all'art. 669 *terdecies* (art. 624, comma 2°). In sostanza, il rinvio alle forme camerali concerne la veste esteriore della domanda (ricorso), mentre dubbia appare la possibilità di una istruttoria ufficiosa da parte del giudice dell'esecuzione, limitata alla semplice assunzione di informazioni (art. 738, comma 3°). Infatti, non bisogna dimenticare trattarsi di un procedimento contenzioso vertente su diritti soggettivi, quindi estraneo alla materia della giurisdizione volontaria, per cui l'acquisizione della prova dei fatti dedotti innanzi al giudice deve pur sempre obbedire al principio del contraddittorio, a quello dispositivo ed all'onere probatorio.

In definitiva, il rinvio alla procedura camerale appare di natura eminentemente formale e privo di sostanziali ricadute.

b) La seconda fase ha inizio con l'introduzione della causa di merito innanzi al giudice competente entro il termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, e si conclude con sentenza non impugnabile.

Per la precisione, l'art. 616 c.p.c. parla di « introduzione del giudizio di merito » solo se per esso sia competente lo stesso ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione, mentre per la contraria ipotesi parla di « riassunzione della causa ».

Tuttavia, l'uso dei due termini non deve trarre in inganno, poiché è da ritenere che *il deposito del ricorso ex art. 615, comma 2°, non determini ex se la pendenza del giudizio di merito*, dando semplicemente ingresso alla fase preliminare e camerale di cui s'è detto *sub a)*. L'introduzione del giudizio avverrà, invece, dopo l'esaurimento di detta fase, ma entro il termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione. In entrambe le ipotesi la parte interessata dovrà curare l'iscrizione a ruolo del giudizio di merito nei modi previsti dalle ordinarie norme processuali: ciò che conferma che il ricorso introduttivo della fase camerale non dà anche l'avvio al processo a cognizione piena ⁽⁵⁾.

Da notare, infine, che impropriamente la legge adopera il termine « riassunzione » quando il giudizio di merito sull'opposizione debba proporsi innanzi ad altro ufficio giudiziario competente, poiché in questo caso è

vede espressamente alcuna clausola di compatibilità. Tuttavia, è da ritenere che essa sia implicita nella norma in commento, che, altrimenti, darebbe luogo ad insolubili problemi interpretativi.

(5) Così, almeno, sembra doversi interpretare il termine « previa » riferito all'iscrizione a ruolo, non potendo ritenersi che essa debba precedere l'introduzione del giudizio.

ancor più chiaro che esso giudizio comincia *ex novo* e non costituisce prosecuzione della fase camerale svoltasi innanzi al giudice dell'esecuzione.

A questo punto resta da dire dell'ultimo periodo dell'art. 616 che, analogamente a quanto prevedeva (e prevede tutt'ora) l'art. 618, 2° comma, per la sentenza resa su opposizione agli atti esecutivi, sancisce l'inimpugnabilità di quella resa su opposizione del debitore all'esecuzione.

Sul punto si osserva che la nuova regola di inimpugnabilità, seppur racchiusa in norma relativa alla sola opposizione proposta quando l'esecuzione è già iniziata, vale senza dubbio anche per la sentenza resa su opposizione a precetto. Non esiste, infatti, alcuna ragione per riservare alle due opposizioni *ex art.* 615 c.p.c. – volte entrambe a contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata – diversi percorsi impugnatori.

Inoltre, è certo che avverso la sentenza che decide l'opposizione all'esecuzione sarà esperibile il ricorso straordinario in cassazione *ex art.* 111, comma 7°, Cost. (6), così come pacificamente ammesso per la sentenza resa su opposizione agli atti esecutivi.

3. – Anche per l'opposizione agli atti esecutivi permane la necessità di distinguere a seconda che essa sia proposta prima o dopo il formale inizio dell'esecuzione forzata, mutando nei due casi la forma dell'atto di impulso del giudizio: citazione davanti al giudice indicato nell'art. 480, comma 3°, nel primo caso; ricorso al giudice dell'esecuzione, nel secondo. Ed infatti, l'art. 617 c.p.c. è rimasto immutato, salva la modifica concernente il termine per contestare la « regolarità formale » degli atti del procedimento, che da cinque è stato elevato a venti giorni.

Muta, invece, il testo dell'art. 618 c.p.c., riguardante le ipotesi di opposizione promossa con ricorso al giudice dell'esecuzione. Questi continua a dover fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé ed il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, pronunciando, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni. Quindi, all'udienza così fissata – anch'essa svolgentesi nelle forme del procedimento camerale (v. art. 185 disp. att. c.p.c.) « dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura », e « in ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 *bis*, o altri se previsti, ridotti della metà ». Così dispone il nuovo comma 2° dell'art. 618, riproducendo quasi pedissequamente il testo dell'art. 616.

Pertanto, anche il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, se promos-

(6) E ciò, oggi, per tutti i motivi di cui al nuovo art. 360 c.p.c.

so dopo il formale inizio dell'esecuzione forzata, presenta la stessa struttura bifasica già esaminata *sub* § 2, con la sola differenza che la cognizione su di esso spetta sempre all'ufficio competente per l'esecuzione.

A commento della nuova disposizione, dunque, basti osservare quanto segue.

Anzitutto, essa codifica espressamente la possibilità di un provvedimento sospensivo a seguito di opposizione agli atti esecutivi. Invero, ancorché non vi fosse in precedenza una esplicita previsione di legge in tal senso, la sospensione operava di fatto in attesa dell'esito del giudizio *ex art.* 617. Ciò per la semplice ed evidente ragione che, accolta l'opposizione e dichiarato nullo l'atto esecutivo, occorre provvedere alla sua sostituzione e rinnovazione risultando altrimenti viziato l'intero procedimento.

Nulla, infine, è cambiato circa il regime di impugnabilità delle sentenze rese su opposizione agli atti esecutivi, sempre soggette a ricorso straordinario per cassazione, oggi proponibile per tutti i motivi di cui all'art. 360 c.p.c. (v. il nuovo ultimo comma dell'art. 360 c.p.c.).

4. - L'art. 618 *bis* c.p.c. non ha subito particolari modifiche, salvo l'inciso aggiunto al comma 2°, secondo cui nei casi previsti dagli artt. 615, comma 2°, e 617, comma 2°, la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma « nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza ».

Ciò conferma che i giudizi di opposizione promossi dopo l'inizio dell'esecuzione forzata si articolano in una prima fase camerale innanzi al giudice dell'esecuzione, la cui competenza, *in questa fase*, resta circoscritta alle ordinanze con cui provvede sull'eventuale inibitoria, ed assegna i termini perentori per l'introduzione della causa innanzi al giudice competente (7).

La nuova norma recepisce l'indirizzo giurisprudenziale seguito sul punto dalla Corte di Cassazione.

5. - Posto che l'opposizione in esame non è concepibile se non dopo l'inizio dell'esecuzione, l'*iter* per essa tracciato dal nuovo art. 619 c.p.c. è quasi identico a quello delle altre opposizioni. Pertanto, conviene soffermarsi sulle sole differenze ravvisabili.

Esse riguardano, essenzialmente, l'ipotesi (prima non contemplata) in cui le parti raggiungano un accordo all'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione. Egli, in tal caso, « ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo ese-

(7) Ed infatti, non è escluso che lo stesso magistrato competente per l'esecuzione, in base alla ripartizione tabellare dell'ufficio cui appartiene, venga poi designato anche

per l'istruzione del giudizio di merito. Ovviamente, ciò non può accadere se competente per la causa di opposizione sia altro ufficio giudiziario.

cutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese »

La norma in esame, ponendo l'alternativa prosecuzione/estinzione del processo, sembra riferirsi a due distinte ipotesi: la prima è quella in cui il compendio pignorato comprenda altri beni *oltre a quelli oggetto di opposizione ex art. 619*; la seconda è quella in cui oggetto di pignoramento siano *soltanto i beni, di cui il terzo pretende avere la proprietà o altro diritto reale*.

Nel primo caso, l'intervenuto accordo delle parti non può determinare l'estinzione del processo esecutivo, dovendo esso proseguire per i beni che non sono oggetto di opposizione. Nel secondo, invece, lo stesso accordo può determinare l'estinzione, sempreché ricorrano i presupposti di legge per la sua dichiarazione (rinuncia agli atti o inattività delle parti).

Al riguardo giova rammentare che del giudizio di opposizione *ex art. 619 c.p.c.* sono litisconsorti necessari il creditore procedente, il debitore ed il terzo pignorato. Ne consegue che l'accordo idoneo a determinare l'estinzione del processo esecutivo deve intervenire *fra tutte le parti del giudizio*, e non solo fra alcune.

Se, invece, le parti non raggiungono un accordo, il giudice dell'esecuzione « provvede ai sensi dell'art. 616 tenuto conto della competenza per valore » (art. 619, comma 3°, c.p.c.). Egli, cioè, dovrà fissare un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito innanzi al giudice competente, previo eventuale provvedimento sulla sospensione.

Si osserva, infine, che il rinvio all'art. 616 pone il problema se la regola di inimpugnabilità in esso sancita debba o meno valere anche per la sentenza che decide sull'opposizione del terzo all'esecuzione.

Siamo propensi per la soluzione negativa, atteso che l'inimpugnabilità è espressamente prevista solo per le sentenze pronunciate sulle opposizioni *ex artt. 615 e 617*, e non anche per quella resa su opposizione del terzo all'esecuzione, che investe la titolarità di diritti reali, pieni o parziari, sul bene pignorato.

6. – Abbiamo visto che i giudizi di opposizione promossi dopo il formale inizio dell'esecuzione forzata si articolano, oggi, in due fasi: la prima, camerale, innanzi al giudice dell'esecuzione; la seconda, a cognizione piena, innanzi al giudice competente per il merito.

Abbiamo anche visto che i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, con i quali si conclude la prima fase del giudizio, sono essenzialmente due: quello che dispone sull'eventuale istanza di sospensione, e quello che assegna i termini perentori per l'introduzione della causa di merito.

A questo punto, sorge un problema di non agevole soluzione: *quid juris* se il ricorrente, ottenuta la sospensione del processo esecutivo, non introduca il giudizio di merito entro il termine perentorio all'uopo fissato?

Peraltro, la sospensione potrebbe essere concessa in prima battuta dal giudice dell'esecuzione, ovvero in sede di reclamo *ex art. 669 terdecies*. L'art. 624, comma 2°, prevede, infatti, il cennato rimedio « contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione » (e dunque sia che neghi, sia che conceda la misura richiesta).

Inoltre, ai sensi dell'art. 624, comma 3°, quando venga disposta la sospensione a seguito di opposizione *ex artt. 615 e 619*, ed il provvedimento si sia consolidato (perché non reclamato, o perché disposto o confermato in sede di reclamo), l'opponente può scegliere, alternativamente, se instaurare il giudizio di merito ovvero chiedere che il giudice che ha disposto la sospensione dichiari, con ordinanza non impugnabile, l'estinzione del pignoramento. Si aggiunge, poi, che l'autorità di detta ordinanza non è invocabile in un diverso processo.

Potrebbe accadere che l'interessato non si attivi in alcun modo, e quindi profilarsi il caso di una sospensione che resti operante a tempo indeterminato. Il che a nostro parere costituirebbe un grave danno per il creditore precedente, il quale si vedrebbe costretto, per superare l'*impasse* ad iniziare un nuovo procedimento esecutivo.

Infatti, il creditore non potrebbe chiedere la revoca della sospensione, essendo essa disposta con ordinanza soggetta ad un particolare mezzo di reclamo (art. 177, comma 3°, n. 3 c.p.c.); non potrebbe riassumere il processo esecutivo, non ricorrendo i presupposti dell'art. 627 (che, peraltro, continua a parlare anche di sentenza d'appello, la quale però è esclusa per le opposizioni *ex artt. 615 e 617*), e non decorrendo quindi alcun termine a tal fine.

Le nuove norme creano, così, una lacuna difficilmente colmabile ed un problema di non facile soluzione.

II.

Commento di SALVATORE ZIINO

SOMMARIO (art. 617): 1. Il nuovo termine per proporre opposizione agli atti esecutivi.

1. – Il nuovo testo dell'art. 617 c.p.c. ha fissato in venti giorni il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi. Prima della modifica questo termine era di cinque giorni.

Il legislatore ha preso atto che il termine era eccessivamente breve ⁽¹⁾;

(1) Anche l'art. 38 del d.d.l. C. 2229, recante « Modifiche urgenti per il processo